



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

## DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 88 DEL 05/06/2020

**OGGETTO:** Assunzione a tempo determinato e parziale a 12 ore/settimanali di n. 2 agenti di Polizia Locale mediante utilizzo di propria graduatoria. Atto di indirizzo per la proroga dei contratti.

L'anno 2020, il giorno 5 del mese di giugno alle ore 10:20 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
<b>FILONI Flavio</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Sì</b>	
<b>DORATO Caterina</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Sì</b>	
<b>BOVE Roberto</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>GATTO Biagio</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>PINCA Maurizio</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>Zuccalà Anna Rita</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>0</b>

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO**

**Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio** il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

**Esaminata** la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

**Ritenuta** detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

**Visto** il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

**Ad unanimità** di voti resi nelle forme di legge

#### **Delibera**

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Il Sindaco**

**FILONI Flavio**

**Il Segretario Generale**

**Dott.ssa Consuelo TARTARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 105 del 04/06/2020		
<b>SETTORE PROPONENTE</b> 1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione	<b>SERVIZIO</b>	<b>Istruttore</b> <b>Dott.ssa Addolorata MENELEO</b>
<b>OGGETTO</b>	Assunzione a tempo determinato e parziale a 12 ore/settimanali di n. 2 agenti di Polizia Locale mediante utilizzo di propria graduatoria. Atto di indirizzo per la proroga dei contratti.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
<b>Istruttore</b> <b>Dott.ssa Addolorata MENELEO</b> _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ♦ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 05/06/2020 <b>IL DIRIGENTE DEL SETTORE</b> Dott. Antonio Chiga ( FIRMA DIGITALE )	
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 05/06/2020 <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b> Dott.ssa Serena Nocco	

**SEDUTA DEL 05/06/2020 ORE 10:20 ESITO: APPROVATA**

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Consuelo TARTARO  
\_\_\_\_\_

## TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Assunzione a tempo determinato e parziale a 12 ore/settimanali di n. 2 agenti di Polizia Locale mediante utilizzo di propria graduatoria. Atto di indirizzo per la proroga dei contratti.
---------	---

### LA GIUNTA MUNICIPALE

**Premesso** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Municipale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**Dato atto** che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 14 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019-2021;
- con deliberazione n. 15 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

**Dato atto** altresì che la Giunta Municipale, con deliberazione n. 270 del 27 dicembre 2019, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019;

**Atteso** che:

- con deliberazione di G.M. n. 33 del 19/02/2020, poi integrata con delibera n. 51 del 17/03/2020, è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 ed il relativo piano occupazionale e, contestualmente, programmata l'assunzione di due agenti di Polizia Locale a tempo determinato e parziale a 12 ore settimanali, nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dai proventi delle violazioni al Codice della Strada nonché della spesa per assunzioni flessibili realizzate nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, al fine di fronteggiare esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale;
- con successiva deliberazione n. 54 del 24/03/2020 la G.M. ha dato indirizzo al Responsabile del settore interessato per provvedere, all'assunzione di due agenti di Polizia Locale, a tempo determinato a parziale per 12 ore settimanali, per un periodo di trenta giorni, mediante scorrimento, secondo l'ordine di merito, della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e parziale approvata da questo Comune, con determinazione R.G. n. 230 del 21/03/2020;
- con determinazione R.G. n. 248/2020 del Responsabile del 1° Settore Affari Generali – Personale – Servizi Demografici – Comunicazione, in esecuzione del testè citato provvedimento, sono stati assunti a tempo determinato e parziale, dal 02/04/2020 e fino al 01/05/2020, due Agenti di Polizia Locale per esigenze temporanee ed eccezionali collegate all'emergenza sanitaria in corso, mediante scorrimento, secondo l'ordine di merito, della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e parziale approvata da questo Comune;

**Atteso** altresì che:

- con successiva deliberazione della G.M. n. 70 del 04/05/2020 è stato dato nuovo indirizzo al Responsabile del settore affinché provveda, nel rispetto del quadro normativo vigente, a rinnovare, per un ulteriore periodo di trenta giorni, a tempo determinato e parziale 12 ore settimanali, la presenza in servizio dei due agenti di polizia locale cat. C, assunti con la predetta determinazione R.G. n. 248/2020;
- con determinazione n. 406 del 07/05/2020 del Responsabile del 1° Settore è stata rinnovata la presenza dei due Agenti di Polizia Locale per un ulteriore periodo di trenta giorni con decorrenza dal 08 maggio 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 12 ore/sett.;

**Visti:**

- l'art. 208 della legge n. 285/1992 e s.m.i., secondo cui “4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”;

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;

**Richiamati:**

- l'art. 11, comma 4-*bis*, del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) secondo cui le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in materia di assunzioni flessibili non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. A tal riguardo, già la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2015, ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto art. 11, comma 4-*bis*, del D.L. n. 90/2014 confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100 per cento della spesa per le assunzioni flessibili sostenuta nel 2009, pari a euro 23.569,05 oltre oneri a carico dell'Ente;

- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1-*quater*, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, secondo cui “*a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

**Dato atto inoltre che:**

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come integrato dalle disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n.

101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, ha disciplinato l'impiego di graduatorie concorsuali per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche, anche locali, stabilendo che *“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, (...) sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”*;

- l'attuale ordinamento impone alle amministrazioni pubbliche, in funzione di contenimento e prevenzione dei diffusi fenomeni di precariato, di utilizzare le vigenti graduatorie formate per assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di costituire, ove sussistano i relativi presupposti di necessità, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovviamente nel rispetto della categoria e del profilo professionale coerente con le proprie esigenze organizzative e con la professionalità esitata dal concorso pubblico a conclusione del quale la graduatoria è stata formata;

**Osservato che:**

- il Corpo di Polizia Locale registra una carenza organica complessiva di agenti e tale circostanza non consente di mantenere uno standard sufficiente in tema di servizi di controllo e vigilanza, finalizzati soprattutto in questo periodo, di emergenza sanitaria, a contenere la diffusione del contagio da covid-19;

- in tal senso, l'A.C. ha programmato, con la delibera n. 51/2020, la copertura di due posti a tempo indeterminato e parziale per il profilo professionale in rassegna da assumere con selezione pubblica previa procedura di mobilità obbligatoria che, allo stato, risulta essere ancora in corso di svolgimento;

- con il nuovo DPCM del 17 Maggio 2020 gli enti locali sono nuovamente chiamati ad una intensa attività di controllo e vigilanza del territorio, legata alle esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19;

- pertanto si rende ineludibile, nelle more della definizione della predetta procedura di reclutamento a tempo indeterminato, prorogare fino al 31 Luglio 2020 la presenza in servizio delle due unità di agente di polizia locale assunte, con le succitate determinazioni R.G. n. 248/2020 e R.G. n. 406/2020 del Responsabile del 1° Settore, a tempo determinato e parziale (12 ore/sett.);

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra espresso, di dover demandare al Responsabile del 1° Settore di porre in essere gli atti necessari al fine di prorogare fino al 31 Luglio 2020 la presenza in servizio dei due agenti di polizia locale cat. C assunti, con la determinazione R.G. n. 248/2020, a tempo determinato e parziale 12 ore settimanali;

**Verificato che:**

- in base alla vigente legislazione in materia si può far ricorso ad assunzioni di dipendenti a tempo determinato per fronteggiare urgenti ed improcrastinabili esigenze funzionali non assorbibili dal personale d'organico, purché rispondano ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale;

- ai sensi dell'art. 50 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018, *“1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. (...) 3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione (...). 4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D. Lgs. n. 81/2015, sono: e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali”*;

- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018, *“Al personale assunto a tempo*

*determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni” riportate nella norma;*

**Accertato che:**

- le spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada si annoverano tra le componenti da sottrarre, nel calcolo della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006;
- in ogni caso, viene ampiamente rispettato il tetto complessivo di spesa per le assunzioni flessibili di questo ente pari ad euro 188.519,93 nonché quanto disposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 90/2014;

**Accertato** altresì che questo ente:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 256/2006;
- ha trasmesso il bilancio di previsione 2019, il rendiconto di gestione 2018 e il bilancio consolidato 2018 alla BDAP nei termini previsti;
- ha rispettato il contenimento complessivo della dinamica retributiva, in ossequio agli artt. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014;
- ha verificato l'assenza di personale in soprannumero, come da attestazioni già rese da ciascun responsabile di settore;
- ha approvato il piano delle azioni positive per gli anni 2019-2021, giusta delibera di questa Giunta n. 37 del 12/02/2019;

**Richiamati:**

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 208, comma 5-*bis*, del Codice della Strada;
- l'art. 4 del D.L. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013 e la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il D. Lgs. n. 81/2015;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018;
- il vigente quadro normativo in materia di assunzioni di personale;

**con voti favorevoli unanimi**, espressi in forma palese,

**DELIBERA**

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

**1) di dare indirizzo** al Responsabile del 1° Settore Affari Generali – Personale – Servizi Demografici – Comunicazione affinché provveda, nel rispetto del quadro normativo vigente, a prorogare fino al 31 Luglio 2020 la presenza in servizio dei due agenti di polizia locale cat. C assunti, con la determinazione R.G. n. 248/2020 e R.G. n. 406/2020, a tempo determinato e parziale 12 ore settimanali.

**2) di dare atto** che le assunzioni rientrano nei limiti della spesa sostenuta per le assunzioni in esame nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014.

**3) di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del settore interessato per gli adempimenti di competenza connessi all'attuazione del presente provvedimento.

**DICHIARA**

con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.